



## STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE

### Grupo Consular de America Latina y del Caribe en el Norte de Italia



**CONSIDERANDO** l'importanza e i vincoli storici e culturali dei paesi dell'America Latina e dei Caraibi;

**RICONOSCENDO** la stretta relazione di amicizia e cooperazione che tradizionalmente unisce i paesi dell'America Latina e dei Caraibi;

**CONVINTI** della necessità di formare un Gruppo Consolare che permetta di consolidare la presenza latinoamericana nel nord Italia e che aiuti a contribuire allo sviluppo culturale, economico e sociale delle nazioni Latino Americane e dei Caraibi;

**ISPIRATI** da principi di libertà e buona fede;

È stato concordato quanto segue:

Il Grupo Consular de America Latina y del Caribe en el Norte de Italia (qui di seguito "Grupo Consular"), è un gruppo del quale possono far parte, in qualità di associato, coloro i quali mediante exequatur rilasciato dal Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale dello Stato Italiano, sono stati riconosciuti e accreditati come: Consoli Generali, Consoli, Consoli Generali Onorari e Consoli Onorari, con giurisdizione nel Nord Italia dei seguenti paesi:

ARGENTINA, BAHAMAS, BOLIVIA, BRASILE, CILE, COLOMBIA, COSTA RICA, CUBA, ECUADOR, EL SALVADOR, GUATEMALA, HAITI, HONDURAS, NICARAGUA, PANAMA, PARAGUAY, PERÙ, REPUBBLICA DOMINICANA, STATI UNITI MESSICANI, URUGUAY, VENEZUELA.

Potranno formare parte del Grupo Consular anche i consoli che saranno nel futuro nominati come capi missioni delle nuove rappresentanze consolari che verranno aperte dai Paesi dell'America Latina e dei Caraibi con giurisdizione nel Nord Italia.

Potranno mantenere lo stato di socio onorario anche tutti i consoli che, terminato il loro mandato, manterranno la loro residenza sul territorio Italiano.



### **Art. 1 – Denominazione e sede**

È costituita l'Associazione denominata "Grupo Consular de America Latina y del Caribe en el Norte de Italia" (qui di seguito "Grupo Consular").

La sede legale è situata in Milano, presso la sede del Consolato del Presidente del Consiglio di Amministrazione in carica e potrà essere spostata con delibera del Consiglio Direttivo.

L'Associazione potrà istituire sedi secondarie e/o organizzative in base a delibera del Consiglio Direttivo.

### **Art. 2 – Scopo istituzionale ed attività**

Scopo dell'Associazione è individuare temi comuni a tutti i Paesi rappresentati ed organizzare eventi in ambito culturale, economico, turistico e sociale di ognuno dei Paesi al fine di promuovere e favorire la cooperazione e la relazione tra gli stessi e consolidare la presenza latinoamericana nel nord Italia. Per raggiungere tali obiettivi, i soci del Grupo Consular promuoveranno:

- azioni che contribuiscano ad una maggiore conoscenza della cultura, storia e costumi dell'America Latina nel territorio; - la collaborazione con le istituzioni culturali, turistiche ed economiche dei rispettivi Paesi, allo scopo di realizzare attività di interesse comune;

- interscambi culturali mediante inviti di artisti, scrittori e gruppi musicali, teatrali e di arti visive, esposizioni, mostre ed altri eventi culturali provenienti dai Paesi rappresentati; -organizzazione di corsi, cicli di conferenze, seminari, così come la diffusione di libri, pubblicazioni ed altro materiale illustrativo ed esplicativo;

-contatti, accordi e collaborazioni con le Istituzioni pubbliche e private italiane nel territorio di competenza, con l'obiettivo di attivare azioni congiunte. -la diffusione di eventi che sono organizzati dal Grupo Consular, mediante comunicazioni scritte, elettroniche o altre modalità che ritengano adeguate.

Senza pregiudizio sulle modalità sopra descritte, i soci potranno, di comune accordo, decidere altre modalità d'azione che conducano ad una cooperazione sempre più proattiva e diretta nei campi della cultura, educazione, turismo ed economia.

È escluso l'esercizio di attività imprenditoriali o la diretta partecipazione ad esse, salvo per la realizzazione delle attività necessarie ai compiti istituzionali purché essa venga svolta in via marginale e complementare.

Per meglio conseguire le finalità sopra indicate l'Associazione potrà tuttavia ricevere quote di iscrizioni a corsi, convegni, congressi od altre manifestazioni, stipulare contratti di servizi, di promozione, di assistenza, di sponsorizzazione, di collocazione di spazi espositivi, di cessione di diritti, di divulgazione di marchi e di prodotti (es. libri, pubblicazioni a stampa, atti, videofilm, siti etc.) o di prestazione di servizi in genere con

Enti, imprese e/o privati che operino preferibilmente ma non necessariamente nei settori non profit.

È espressamente esclusa ogni finalità di tipo sindacale e politico.

### **Art. 3 – Durata e patrimonio**

L'Associazione ha durata illimitata.

Concorrono a formare il patrimonio dell'Associazione:

1. ogni bene mobile ed immobile che diverrà di proprietà dell'Associazione, compresi titoli e quote di partecipazione in società od enti;
2. eventuali fondi di riserva costituiti con le eccedenze di bilancio;
3. le quote pagate dai Soci;
4. lasciti, donazioni, elargizioni, contributi, quote, rendite e proventi, anche finanziari, che perverranno all'Associazione a qualunque titolo;
5. ogni altra entrata compatibile con le finalità dell'Associazione.

È fatto divieto di distribuire anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'Associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge.

### **Art. 4 – Soci**

L'Associazione è formata da:

- a) Soci fondatori;
- b) Soci ordinari.

**I Soci fondatori** sono le associazioni e gli enti, senza scopo di lucro, nonché le persone fisiche, italiane e straniere che hanno partecipato all'atto costitutivo dell'Associazione. I soci fondatori assumono di diritto anche la qualifica di soci ordinari. Il diritto di chiamarsi Socio fondatore viene mantenuto solo nel caso si continui ad essere associato come Socio ordinario.

**I Soci ordinari** sono le associazioni e gli enti, senza scopo di lucro, italiani e stranieri che condividono lo scopo dell'Associazione ed il presente Statuto e che sono ammessi con delibera del Consiglio Direttivo, assunta a seguito di domanda di ammissione.

Possono inoltre essere soci ordinari le persone fisiche, italiane e straniere, le quali mediante exequatur rilasciato dal Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale dello Stato Italiano, sono stati riconosciuti e accreditati come: Consoli Generali, Consoli, Consoli Generali Onorari e Consoli Onorari, con giurisdizione nel Nord Italia dei seguenti paesi:



ARGENTINA, BAHAMAS, BOLIVIA, BRASILE, CILE, COLOMBIA, COSTA RICA, CUBA, ECUADOR, EL SALVADOR, GUATEMALA, HAITI, HONDURAS, NICARAGUA, PANAMA, PARAGUAY, PERÙ, REPUBBLICA DOMINICANA, STATI UNITI MESSICANI, URUGUAY, VENEZUELA.

Potranno acquisire la qualifica di soci anche i consoli che saranno nel futuro nominati come capi missioni delle nuove rappresentanze consolari che verranno aperte dai Paesi dell'America Latina e dei Caraibi con giurisdizione nel Nord Italia.

I **Soci onorari** sono i consoli che, terminato il loro mandato, manterranno la loro residenza sul territorio Italiano.

Tutti i Soci godono degli stessi diritti. La quota associativa è intrasmissibile e non è comunque rivalutabile.

#### **Art. 5 – Recesso ed esclusione Soci**

La qualifica di Socio viene perduta:

- a) per recesso, con effetto dal momento del ricevimento di comunicazione scritta;
- b) per mancato pagamento della quota associativa annuale, previa delibera di esclusione presa a maggioranza dal Consiglio Direttivo;
- c) per fatti, situazioni o attività che portano il Socio in contrasto con i fini di cui all'art. 2 del presente Statuto, previa deliberazione di esclusione presa dal Consiglio Direttivo.

#### **Art. 6 – Organi dell'Associazione**

Sono organi dell'Associazione:

- a) l'Assemblea dei Soci;
- b) il Consiglio Direttivo;
- c) il Presidente;
- d) il Vice Presidente;
- e) i Rappresentanti Regionali;
- f) il Segretario;
- g) il Tesoriere.

Possono essere eletti membri del Consiglio Direttivo e acquisire la carica di Presidente, Vice Presidente e Rappresentante Regionale solo i soci che siano consoli con exequatur dei Paesi di cui all'articolo 4, aventi giurisdizione nel nord Italia.

## **Art. 7 – Assemblea dei Soci**

L'Assemblea è composta da tutti i Soci che, alla data della convocazione della stessa, risultino in regola con il pagamento della quota associativa annuale. L'Assemblea si riunisce almeno una volta all'anno dietro convocazione disposta dal Consiglio Direttivo, che deve avvenire con comunicazione scritta indicante la data, il luogo, e gli argomenti posti all'ordine del giorno, da inviare a tutti i Soci almeno quindici giorni prima della data prevista per l'adunanza.

La convocazione è validamente effettuata quando inviata per lettera raccomandata, fax o posta elettronica ai recapiti presenti nel libro dei Soci.

Il Consiglio Direttivo è tenuto tuttavia a convocare senza ritardo l'Assemblea quando ne è fatta domanda da almeno un decimo dei Soci ordinari e nella domanda sono indicati gli argomenti da trattare.

E' ammessa la partecipazione all'Assemblea mediante delega. Ogni socio non può raccogliere più di tre deleghe.

L'Assemblea è presieduta dal Presidente dell'Associazione od in sua assenza dal Vice Presidente o, in assenza anche di quest'ultimo, da persona eletta dall'Assemblea.

Spetta all'Assemblea dei Soci:

- a) l'approvazione del bilancio consuntivo dell'esercizio;
- b) l'elezione del Consiglio Direttivo, del Presidente e del Vicepresidente;
- c) l'approvazione di modificazioni e/o integrazioni del presente statuto;
- d) lo scioglimento dell'Associazione e la nomina del/i liquidatore/i;
- e) l'esame di ogni altro problema sottoposte nell'ordine del giorno, su iniziativa del Consiglio Direttivo o su domanda di almeno un decimo dei Soci ordinari.
- f) l'elezione dei Rappresentanti Regionali.

L'Assemblea è regolarmente costituita in prima convocazione con la presenza di almeno la metà dei Soci aventi diritto di voto.

Se i Soci intervenuti non raggiungono tale quorum, l'Assemblea deve essere nuovamente convocata. Nell'avviso di convocazione può essere già fissato il giorno per la seconda convocazione, In seconda convocazione l'Assemblea è regolarmente costituita qualunque sia il numero dei Soci presenti con diritto di voto.

Dove non diversamente stabilito, l'Assemblea delibera a maggioranza semplice dei Soci presenti aventi diritto di voto. Per la delibera di modificazioni e/o integrazioni del presente statuto è necessaria la maggioranza dei due terzi dei Soci presenti aventi diritto di voto, ed occorre inoltre che il Consiglio Direttivo abbia comunicato a tutti i Soci le proposte di modifica e/o integrazione almeno 15 giorni prima della data dell'Assemblea.

Le proposte di modifica possono anche essere presentate direttamente in Assemblea sotto forma di emendamenti ai singoli articoli statutari posti in discussione, e devono essere presentate per iscritto al Presidente dell'Assemblea.

Per la delibera di scioglimento dell'Associazione occorre il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati.

Le delibere vengono prese dall'Assemblea per alzata di mano, salvo quando diversamente previsto dalla legge o dal presente statuto, e/o salvo diversa modalità stabilita dalla stessa Assemblea.

L'assemblea può svolgersi con intervenuti dislocati in più luoghi, contigui o distanti, audio/video collegati, a condizione che siano rispettati il metodo collegiale ed i principi di buona fede e di parità di trattamento dei soci, ed in particolare a condizione che:

- a) sia consentito al presidente dell'assemblea, anche a mezzo del proprio ufficio di presidenza, di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione;
- b) sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione;
- c) sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno;
- d) vengano indicati nell'avviso di convocazione (salvo che si tratti di assemblea totalitaria) i luoghi audio/video collegati a cura della società, nei quali gli intervenuti potranno affluire, dovendosi ritenere svolta la riunione nel luogo ove saranno presenti il presidente e il soggetto verbalizzante.

## **Art. 8 – Consiglio Direttivo**

L'amministrazione ordinaria e straordinaria dell'Associazione è affidata al Consiglio Direttivo.

Il Consiglio Direttivo è composto da tre a nove membri, e dura in carica per tre esercizi. I consiglieri sono rieleggibili.

I suoi compiti principali sono i seguenti:

a) Valutare e proporre opportunità di sviluppo culturale, educativo, economico e turistico in favore delle comunità dei soci membri.

b) Coordinare in maniera continuativa le attività dei membri del Grupo Consular che saranno richieste da parte della Presidenza e contribuire con un aiuto necessario e qualificato all'esecuzione dei progetti e alla diffusione degli stessi.

c) Preparare le tematiche che saranno esaminate durante le Assemblee e distribuire i documenti necessari.

d) Analizzare le proposte dei soci con il fine di realizzare eventi congiunti che saranno poi presentati durante l'Assemblea Generale.

e) Svolgere tutte le attività che possano aiutare a svolgere il miglior compimento degli obiettivi del Grupo Consular.

f) valutare le domande di ammissione di nuovi Soci e determinare la misura della quota annuale associativa.

Il Consiglio Direttivo può delegare ad uno o più dei suoi membri tutte o parte delle proprie attribuzioni, specificando, in quest'ultimo caso, i limiti della delega.

Il Consiglio Direttivo può inoltre conferire a dipendenti e/o a terzi, procure per singoli atti o categorie di atti.

Il Consiglio Direttivo si riunisce almeno due volte all'anno, di cui una per la messa a punto del bilancio dell'esercizio da sottoporre all'Assemblea, ed una per l'approvazione dell'eventuale bilancio preventivo.

Il Consiglio Direttivo è convocato del Presidente con avviso spedito via posta elettronica (e-mail) o via telefax almeno cinque giorni prima di quello fissato per la riunione.

La riunione del Consiglio Direttivo è valida quando è presente la maggioranza dei suoi componenti.

Nel caso in cui vi sia la necessità di prendere una decisione urgente, il Presidente di propria iniziativa o, su richiesta di almeno due Membri del Consiglio Direttivo, può convocare una riunione Straordinaria.

Deve essere rispettato il termine di almeno quindici giorni per l'invio della convocazione, che, in caso di estrema urgenza, è ridotto a cinque giorni. Il motivo della riunione straordinaria deve essere ben descritto nella convocazione.

Le riunioni del Consiglio Direttivo si possono svolgere anche per audio conferenza o videoconferenza, a condizione che:

- a) siano presenti nello stesso luogo il Presidente (o il Vicepresidente per delega semplice) ed il Segretario, che provvederanno alla formazione e sottoscrizione del verbale, dovendosi ritenere svolta la riunione in detto luogo;
- b) che sia consentito al Presidente di accertare l'identità degli intervenuti, moderare lo svolgimento della riunione, constatare e proclamare i risultati della votazione;
- c) che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti.

Il Consiglio Direttivo delibera a maggioranza assoluta di voti dei componenti presenti; in caso di parità si intende approvata la proposta cui accede il voto del Presidente.

Il Consiglio Direttivo annovera al proprio interno il Presidente, il Vice Presidente, il Segretario ed il Tesoriere. Le cariche di Segretario e di Tesoriere possono essere conferite alla stessa persona.

## **Art. 9 – Cariche e nomine nell'ambito del Consiglio Direttivo**

### **Presidente:**

Il Grupo Consular sarà rappresentato da un Console che riceverà l'incarico di Presidente mediante votazione dell'Assemblea Generale dei Soci; in caso di assenza, dimissioni o morte, l'incarico verrà assegnato pro-tempore, al Console membro del Consiglio direttivo con maggiore anzianità, fino all'elezione di un nuovo Presidente.

Le candidature a Presidente del Grupo Consular dovranno essere comunicate per iscritto a tutti i soci, per lo meno 10 giorni prima della data dell'Assemblea elettorale.

Il Presidente avrà una durata del suo incarico non superiore a 3 anni, potrà essere rieletto e avrà le seguenti responsabilità e mansioni:

- a) Vigilare e attuare le azioni necessarie perché possano essere compiuti gli obiettivi del presente Statuto.
- b) Dirigere e coordinare il lavoro dei membri del Consiglio Direttivo.
- c) Presiedere dibattiti nelle Assemblee Generali e nelle riunioni periodiche del Consiglio Direttivo.
- d) Mantenere i registri dei membri del Grupo Consular, così come fissare e comunicare le date delle convocazioni delle Assemblee ai soci.

**Vice Presidente:**

Il Grupo Consular sarà rappresentato da un Console che riceverà l'incarico di Vice Presidente mediante votazione dell'Assemblea Generale dei Soci; in caso di assenza, dimissioni o morte, l'incarico verrà assegnato pro-tempore, al Console membro del consiglio direttivo con maggiore anzianità, fino all'elezione di un nuovo Vice Presidente.

Il Vice Presidente avrà una durata del suo incarico non superiore a 3 anni, potrà essere rieletto e avrà le seguenti responsabilità e mansioni:

- a) Vigilare sulla realizzazione delle attività di gruppo.
- b) Dirigere e coordinare il lavoro dei membri del Consiglio Direttivo e delle Assemblee Generali.

Al **Presidente** o, in caso di sua assenza od impossibilità, al **Vice Presidente**, spetta la rappresentanza dell'Associazione in giudizio (in qualsiasi sede e grado ed innanzi a qualsiasi Autorità Giudicante, anche amministrativa, con espressa facoltà di nominare avvocati, difensori abilitati, procuratori alle liti e consulenti tecnici), la rappresentanza dell'Associazione di fronte ai terzi e la firma sociale (comprensive della facoltà di riscuotere e quietanzare e di rilasciare procure per singoli atti o categorie di atti) per tutti gli atti, affari ed operazioni sia di ordinaria che di straordinaria amministrazione, nessuno escluso ed eccettuato; la rappresentanza spetta ai consiglieri ai quali fossero stati delegati poteri dal Consiglio Direttivo ai sensi del precedente articolo 8, nei limiti dei poteri così delegati.

## **I Rappresentanti Regionali**

I Rappresentanti Regionali promuovono le attività del Grupo Consular e sono riconosciuti da tutti i soci, come diretta emanazione sia delle direttive espresse durante le assemblee generali, sia di quelle emanate durante le riunioni del Consiglio Direttivo.

Ciascun candidato Rappresentante Regionale è eletto dall'Assemblea dei Soci, su proposta del Consiglio Direttivo, mediante votazione dell'Assemblea Generale dei Soci.

I Rappresentanti Regionali eletti hanno facoltà, senza diritto di voto, di partecipare alle riunioni del Consiglio Direttivo.

I Rappresentanti Regionali, possono presentare proposte e progetti in nome e per conto del Grupo Consular alle istituzioni pubbliche e private delle loro rispettive giurisdizioni di competenza, previa approvazione da parte della Presidenza del Grupo Consular o della maggioranza del Consiglio Direttivo.

Hanno inoltre la facoltà di presentare atti di indirizzo culturale, economico, sociale, quali, mozioni (per promuovere una deliberazione dell'Assemblea) e risoluzioni (per manifestare orientamenti su un determinato argomento).

Il **Segretario**, nominato dal Presidente tra i membri del Consiglio Direttivo, in ausilio al Presidente, è responsabile dell'attuazione delle deliberazioni del Consiglio Direttivo. Compiti del Segretario sono inoltre la redazione dei verbali delle riunioni del Consiglio Direttivo e delle Assemblee dei Soci, la gestione dell'elenco dei Soci e tutte le comunicazioni verso i Soci.

Il **Tesoriere**, nominato dal Presidente tra i membri del Consiglio Direttivo, provvede agli adempimenti occorrenti per la gestione del patrimonio sociale, compresa la riscossione delle quote associative annuali, e presenta annualmente al Consiglio Direttivo il bilancio d'esercizio dell'Associazione, perché venga approvato dal Consiglio Direttivo e quindi sottoposto all'Assemblea.

Al Tesoriere spetta la rappresentanza dell'Associazione, assieme al Presidente, di fronte a Banche e Istituti finanziari dove ha possibilità di attivare e gestire conti correnti, mutui e finanziamenti, e tutti gli atti, affari ed operazioni di ordinaria amministrazione.

#### **Art. 10 – Riunioni e verbali**

Le riunioni dell'Assemblea dei Soci e del Consiglio Direttivo potranno tenersi anche al di fuori della sede sociale.

Le deliberazioni dell'Assemblea dei Soci, del Consiglio Direttivo, le deleghe dei poteri e le modifiche dei poteri di rappresentanza verranno fatti constare da verbali conservati dal Segretario.

I verbali delle deliberazioni assembleari sono a disposizione dei soci che ne facciamo richiesta.

Le modifiche dello Statuto e/o dell'atto costitutivo verranno fatte constare con un verbale dell'Assemblea.

#### **Art. 11 – Gratuità delle cariche e rimborsi spese**

A tutti i Soci dell'Associazione, ai componenti del Consiglio Direttivo, non spetta alcun tipo di emolumento per l'attività svolta, essendo il loro apporto basato sul volontariato professionale.

Le spese sostenute dagli stessi nell'ambito delle attività dell'Associazione saranno rimborsate secondo le modalità fissate dal Consiglio Direttivo e previa presentazione dei relativi documenti giustificativi originali.

#### **Art. 12 – Esercizio sociale**

Gli esercizi sociali si chiudono al 31 dicembre di ogni anno. Al termine di ogni esercizio il Consiglio Direttivo redige il bilancio con l'obbligo di presentarlo all'assemblea per l'approvazione entro il termine di 120 giorni, elevabile a 180 giorni, dalla chiusura dell'esercizio.

Il bilancio è a disposizione dei soci almeno quindici giorni prima della data dell'assemblea convocata per l'approvazione.

#### **Art. 13 – Scioglimento**

È fatto obbligo di devolvere il patrimonio dell'ente, in caso di suo scioglimento per qualunque causa, ad altra associazione con finalità analoghe o ai fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo di cui all'articolo 3, comma 190, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, e salvo diversa destinazione imposta dalla legge.